

Nota Esplicativa n. 1 al Regolamento del Gestore

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 02 febbraio del 2010 – verbale n. 1

Articolo 52 – Verifiche degli apparecchi di misura

Al punto 2 del suddetto articolo del Regolamento è stabilito che:

....“ nel caso, a seguito del verbale di collaudo da parte del laboratorio, la verifica dimostri un irregolare funzionamento dell'apparecchio di misura con consumo rilevato dall'utente superiore a quello reale, le spese della prova e della riparazione necessaria sono a carico del Gestore, il quale provvederà al rimborso di eventuali errate fatturazioni per la bolletta contestata.”...

Il periodo da considerare per la ricostruzione dei consumi non è ben definito pertanto si stabilisce in analogia a quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas per il servizio gas metano ed elettricità:

- a) La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
- b) Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.

Articolo 47 – Modalità di pagamento, indennità di ritardato pagamento e morosità

Al punto 5 è stabilito che:

...”il Gestore può chiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta; non è in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento di eventuali danni ulteriori.”

Considerato che le spese relative alla gestione del sollecito tramite lettera raccomandata comprendono spese postali, cancelleria acquistata dagli uffici postali, gestione tecnica, contabile ed amministrativa, si quantifica tale spesa complessiva in €18,00.

Articolo 35 – Sospensione della fornitura da parte del Gestore

Al punto 1 è stabilito che in caso di rottura accertata dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato nel tratto di competenza privata:

... "Il Gestore, trascorsi 30 giorni dalla notificazione all'utente delle irregolarità riscontrate, può qualora non abbia avuto alcun esito positivo e ove tecnicamente possibile previa parzializzazione, con l'installazione di dispositivi limitanti, sospendere la fornitura del servizio e/o chiedere all'autorità competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico ..."

Considerato che l'acqua è un bene prezioso ed è compito del Gestore promuovere e favorire un corretto e razionale uso della risorsa al fine di consentirne il massimo risparmio nell'utilizzazione si stabilisce che:

in caso di rottura accertata dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato nel tratto di competenza privata, il Gestore notificherà all'utente l'anomalia riscontrata e l'utente entro 7 giorni dalla notifica stessa dovrà provvedere alla riparazione del guasto.

In caso contrario il Gestore sospenderà la fornitura del servizio.